

Corte Appello Milano, sez. IV civ., decreto 23 maggio 2012 (Pres. Buono, est. Marini)

RECLAMO - PROPOSTO DA SOGGETTO INTERESSATO, DIVERSO DAL DEBITORE, AVVERSO IL DECRETO CHE OMOLOGA IL CONCORDATO PREVENTIVO – DECORRENZA DEL TERMINE - MANCANZA DI ESPRESSA PREVISIONE DA PARTE DELL'ARTICOLO 183 L.F. – APPLICAZIONE ANALOGICA DELL'ART. 18 L.F. – DALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

In materia di reclamo proposto da soggetto interessato, diverso dal debitore, avverso il decreto che omologa il concordato preventivo, pur in mancanza di espressa previsione da parte dell'articolo 183 L.F. del termine entro il quale impugnare il decreto di omologa, o del momento dal quale esso inizia a decorrere, deve trovare applicazione, (in base ad una lettura sistematica delle norme e alla loro identica ratio) la disciplina prevista dall'art 18 L.F. per la proposizione del reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento (laddove stabilisce che il termine di 30 giorni per proporre reclamo, decorre - per il debitore - dalla data di notificazione della sentenza a norma dell'articolo 17 e - per tutti gli altri interessati, - "dalla data della iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi del medesimo articolo").

FATTO E DIRITTO

Rilevato che, come correttamente eccepisce la reclamata, è tardivo il reclamo proposto dalla Agenzia delle Entrate avverso il decreto del tribunale di Monza che ha omologato il concordato preventivo della società & C sas.

Considerato che infatti il reclamo è stato proposto in data 25/5/2011, quando cioè il termine (al più¹) di 30 giorni (in analogia con quanto dispone l'art 18 L.F.) per la impugnazione era ormai decorso, essendo il decreto di omologa stato pubblicato sul registro delle imprese in data 6 aprile 2011 (v. doc. 2 prodotto dalla reclamata nel precedente grado)

Ritenuto che invero, pur in mancanza di espressa previsione da parte dell'articolo 183 L.F. del termine entro il quale impugnare il decreto di omologa, o del momento dal quale esso inizia a decorrere, debba trovare applicazione, (in base ad una lettura sistematica delle norme e alla loro identica ratio) la disciplina prevista dall'art 18 L.F. per la proposizione del reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento (laddove stabilisce che il termine di 30 giorni per proporre reclamo, decorre - per il debitore - dalla data di notificazione della sentenza a norma dell'articolo 17 e - per tutti gli altri interessati, come nella specie è la Agenzia delle Entrate - "dalla data della iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi del medesimo articolo").

Considerato che, in particolare, come ha esattamente rilevato la reclamata, "*essendo possibile con lo stesso reclamo ex articolo 183 L.F. impugnare, con la mancata omologa, anche l'eventuale sentenza dichiarativa di fallimento*", è "*ragionevole sostenere, visto anche l'articolo 180, V comma (laddove dispone che il decreto di omologa è pubblicato a norma dell'articolo 17), che anche nella fattispecie del reclamo in opposizione alla omologa, la norma da considerare sul punto sia quella di cui all'articolo 18 L.F.*".

¹ Le parti ritengono applicabile il più breve termine di 10 giorni, previsto in via generale dall'art.739 cpc per la impugnazione dei provvedimenti emessi in camera di consiglio, come quello in esame , ovvero quello di 15 giorni in base ad una lettura "sistematica" degli art. 183 e 182 bis L.F.

Rilevato che infatti il legislatore, nel far decorrere - per "gli interessati" diversi dal debitore- i termini per la impugnazione dalla avvenuta iscrizione del provvedimento nel pubblico registro delle imprese (e non già dalla sua "comunicazione" laddove richiesta dall'art 17 L.F.) ha inteso individuare un "termine obiettivo per tutti", in armonia con le esigenze di certezza e di celerità che accomunano tutte le procedure concorsuali. (arg. anche ex art 182 bis dettato in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ove prevede che il decreto con cui il tribunale procede alla loro omologazione sia reclamabile *alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 183,....., entro 15 giorni dalla sua pubblicazione del registro delle imprese*),

Considerato che pertanto è irrilevante la circostanza, (invano valorizzata dalla Agenzia delle Entrate nel tentativo di superare la eccezione di tardività del gravame) che il decreto in questione non le sia stato validamente "notificato", perché il termine per la impugnazione decorre non già dalla notifica, (non prevista per "gli interessati " diversi dal debitore), ma dalla data in cui la conoscenza legale del provvedimento si realizza attraverso la sua iscrizione nel registro delle imprese.

Considerato che la novità della questione costituisce giusto motivo per disporre la integrale compensazione delle spese di lite .

P.Q.M

Dichiara inammissibile il reclamo

Spese legali compensate

Milano 23 maggio 2012

Il presidente